

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 195

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato **COVELLI**

*Presentata il 9 luglio 1963*

#### Provvedimenti a favore del personale già dipendente dalla Real Casa e dalla Presidenza della Repubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fra le tante riforme ed aggiornamenti pensionistici e previdenziali che il Parlamento ha finora attuato per un maggiore benessere e per una più adeguata giustizia sociale, si è purtroppo dimenticata una benemerita categoria, precisamente quella degli ex impiegati e dipendenti della già Casa Reale, trasferiti presso le Amministrazioni dello Stato e ancora in attività di servizio, dei dipendenti pensionati e di alcuni pensionati dipendenti dalla Presidenza della Repubblica.

Ben tre proposte di legge (1236, 2891, 3198) furono presentate nella passata legislatura, ma esse non giunsero a conclusione per il sopravvenuto scioglimento delle Camere.

La annosa questione reclama una sollecita soluzione anche in omaggio a quello spirito di umano progresso che deve ispirare i legislatori, onde venire incontro alle giuste istanze dei cittadini.

Al riguardo è bene riassumere la situazione.

Nel maggio 1955 il Presidente della Repubblica, onorevole Gronchi, appena nominato all'alta carica, ispirandosi ad elevati principi di equità, decise di concedere notevoli miglioramenti economici al personale della Repubblica, miglioramenti che si ripercuotono, naturalmente, anche sulle pensioni dirette ed indirette.

Da tali miglioramenti sono, però, rimasti esclusi gli impiegati ed i pensionati della già

Casa Reale ed alcuni dipendenti della Presidenza della Repubblica, collocati in pensione prima della elezione del Presidente della Repubblica.

Non è chi non vede l'ingiusta sperequazione in atto, tanto più ove si consideri che le pensioni degli ex dipendenti della già Casa Reale sono particolarmente esigue, perché minore era il loro stipendio rispetto a quello degli altri dipendenti dello Stato, e perché essi godevano della gratuità di alloggi demaniali o della Corona, che obbligatoriamente perdevano all'atto del collocamento in pensione.

La legge 9 agosto 1948, n. 1077, articolo 5, ed i decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412, articoli 5 e 6, e 2 maggio 1953 n. 600, 604, 605 e 606, assicuravano a detti dipendenti in attività di servizio, trasferiti presso le Amministrazioni dello Stato ed inquadrati nei ruoli transitori « ad esaurimento », l'eguale trattamento giuridico ed economico di quello assunto dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, il quale ha avuto riconosciuti tutti i diritti acquisiti nell'Amministrazione di provenienza, mentre al personale trasferito allo Stato non sono stati riconosciuti.

Nacque così una dannosa sperequazione di trattamento tra gli stessi impiegati e dipendenti che servirono la medesima Amministrazione del Capo dello Stato, tanto più grave per i subalterni ed i salariati,

in quanto le qualifiche ed il trattamento economico di tale personale non corrispondevano con quello delle Amministrazioni statali.

Giova tener presente che i ruoli transitori « ad esaurimento » furono istituiti nel maggio 1953 e pertanto tale personale continuò a dipendere e ad essere amministrato dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Questa omissione può essere sanata. È opportuno qui ricordare che nel 1919 (regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792) quando la già Casa Reale restituì allo Stato gran parte dei beni costituenti la dotazione della Corona, al personale trasferito allo Stato vennero fatti salvi i diritti da esso acquisiti.

Per l'esiguità del numero del personale stesso, del quale si citano i dati nello specchio seguente, esso non comporta una apprezzabile e sensibile incidenza sul bilancio dello Stato ed alla relativa spesa può farsi fronte con i normali stanziamenti di bilancio:

Dipendenti dalla già Casa Reale in attività di servizio presso le Amministrazioni dello Stato . . N. 105

Personale della già Casa Reale pensionato della Presidenza Einaudi (pensioni dirette ed indirette) . . . . .	N. 35
Già dipendenti della Casa Reale pensionati anteriormente al 1° gennaio 1950 (pensioni dirette e indirette) . . . . .	» 50
Totale . . . . .	N. 235

Onorevoli Colleghi! La presente proposta (la cui spesa non rappresenta un gravoso onere finanziario per il bilancio, perché, fra l'altro, deve considerarsi che lo Stato ha oggi incamerato un notevole patrimonio appartenente ai beni della Corona) tende a sanare una sperequazione economica creata tra gli impiegati in attività di servizio e pensionati, tutti fedeli e benemeriti servitori dello Stato e si ispira, non ad opportunità politiche, bensì all'imperioso dovere per il Parlamento di sanare una manifesta ingiustizia.

Confido, perciò, che l'unanime vostro consenso sanzionerà la approvazione della presente proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il trattamento economico del personale della già Casa Reale, trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato a norma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1948, n. 1077, e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 412, nonché dei decreti del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, nn. 600, 604, 605 e 606, e le pensioni dirette ed indirette del medesimo personale e dei pensionati della Presidenza della Repubblica anteriormente all'anno 1950, sono adeguati e perequati sulla base delle retribuzioni godute dai dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in attività di servizio.

### ART. 2.

La spesa occorrente per l'attuazione della presente legge graverà sui normali stati di previsione di spesa di ciascun Ministero interessato.

### ART. 3.

La presente legge ha efficacia dal 1° luglio 1963.